



Legge federale sull'agricoltura

Progetto preliminare

(Legge sull'agricoltura, LAgr)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge federale del 29 aprile 1998³ sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 64a Scorte di vini a denominazione di origine controllata

¹ I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti le scorte di vini a denominazione di origine controllata che possono essere costituite dai vinificatori.

² Le scorte di vini sono costituite al momento dell'incantamento e sono ottenute da uve che adempiono i requisiti concernenti i vini a denominazione controllata e la cui quantità supera la resa massima cantonale ma è inferiore alla resa massima stabilita dal Consiglio federale.

³ I vinificatori che intendono costituire scorte di vini presentano una domanda all'autorità cantonale competente.

⁴ La vendita, la cessione o l'utilizzazione delle scorte di vini è possibile previa autorizzazione del Cantone e nel rispetto della pertinente legislazione cantonale.

⁵ Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti la gestione annuale delle scorte di vini. Può prescrivere requisiti che i Cantoni devono soddisfare, segnatamente per quanto concerne il controllo e le modalità di liberazione delle scorte di vini nonché i doveri dei vinificatori.

RS

1 FF 2025 ...

2 FF 2025 ...

3 RS 910.0

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.